



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 796 DEL 10/07/2020

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: CONCESSIONE A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI CIRCA 60 MQ APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE ADIBITE ALL'ISTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. AREA SITA IN COMUNE DI LONIGO AD USO ROTATORIA STRADALE POSTA AD EST DELLA STRADA PROVINCIALE 17 E RACCHIUSA TRA VIA PONTESPIN E LA SP17, INDIVIDUATA AL CATASTO DEL COMUNE DI LONIGO COME SEGUE: FOGLIO 32 / PARTICELLA STRADA - NEL P.R.G. IDENTIFICATA COME: FASCIA DI RISPETTO STRADALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Provincia di Vicenza è proprietaria di un'area ad uso rotatoria stradale sita in comune di Lonigo posta ad est della Strada Provinciale 17 e racchiusa tra Via Pontespin e la SP17, individuata al catasto del comune di Lonigo come segue: foglio 32 / particella strada - nel P.R.G. identificata come: "fascia di rispetto stradale" il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla concessione (All.:A);

Infrastrutture wireless italiane s.p.a., d'ora in avanti "Inwit", con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, è proprietaria delle infrastrutture di rete che ospitano gli apparati di Vodafone Italia spa e Telecom Italia spa, titolari di licenza per la gestione di una Rete di Telefonia Radiomobile sul territorio nazionale,

Inwit è interessata ad occupare parte dell'area indicata sopra con una propria struttura idonea all'installazione di apparati di telecomunicazione per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni e a tal fine, ha presentato in data 9 aprile 2020 alla Provincia un progetto che prevede che sull'area in questione venga collocato un palo poligonale di altezza 36,00m all'interno di un'area recintata 10,00m x 6,00m;

Inwit Spa si farà carico di tutte le spese necessarie alla posa del palo e degli altri apparati, alla sua successiva gestione e manutenzione e al termine della concessione del ripristino dell'area nello stato precedente l'occupazione;

è stato concordato, per le vie brevi, con Inwit uno schema di concessione che si allega alla presente determinazione di cui fa parte integrale e si intende approvare che sinteticamente prevede:

- una durata della concessione di 9 anni, eventualmente rinnovabile per ugual periodo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture, a fronte del pagamento di un canone annuo di € 6.000,00 (seimila) da corrispondere alla Provincia di Vicenza anticipatamente all'inizio di ogni annualità;
- la possibilità per Inwit, di subconcedere in tutto o in parte ad altri operatori di telefonia mobile gli spazi rimasti liberi sui ballatoi e in questo caso versi, in aggiunta al canone, € 2.000,00 all'anno per ogni anno o frazione di anno per ogni nuovo operatore presente a decorrere dall'annualità successiva a quella di installazione;
- che Inwit spa si impegni ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare ostacoli di alcun tipo alla circolazione stradale in transito sulla rotatoria e sollevi la Provincia di Vicenza da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a persone o cose dalla presenza dell'impianto;
- il ripristino dell'area nello stato precedente al termine della concessione;

Inwit spa, prima della decorrenza della concessione, si doterà del permesso di Vi-Abilità di occupazione dell'area classificata come sedime stradale;

l'area in questione fa parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e pertanto su di essa possono essere rilasciati solo provvedimenti amministrativi nelle modalità previste dall'art. 16 e seguenti del "Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale", non in conflitto con l'interesse pubblico a cui il bene è destinato;

ai sensi dell'art.18, del Regolamento per la gestione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Provinciale, il rilascio del presente provvedimento rientra nella diretta competenza del Dirigente;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visti gli artt. 17-18-19 del Regolamento per la gestione e la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare Provinciale;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. di aderire alla richiesta formulata da Inwit Spa di occupare parte di un'area di proprietà della Provincia di Vicenza sita in comune di Lonigo posta ad est della Strada Provinciale 17 e racchiusa tra Via Pontespin e la SP17, identificata al catasto del comune di Lonigo come segue: foglio 32 / particella strada - nel P.R.G. identificata come: "fascia di rispetto stradale" alle condizioni di cui all'atto concessorio allegato alla presente e facente parte integrante della presente determinazione, il tutto meglio rappresentato nell'allegato alla bozza di concessione che qui si intende approvare (All.:A);
2. di approvare lo schema di concessione allegato al presente atto di cui forma parte integrante (All.: A);
3. di fissare la durata della concessione in nove anni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture;
4. di stabilire il canone concessorio nella misura di Euro 6.000,00 (euro seimila) per ogni annualità da pagare anticipatamente entro dieci giorni dal decorrere dell'annualità con aggiornamento automatico al 100% ISTAT se positivo;
5. di accertare la somma di € 6.000,00 annui al titolo 3 "entrate extratributarie" tipologia 0100 "vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", art. 0196 "canoni di concessione su beni provinciali" del bilancio di previsione 2020 e successivi come da cronoprogramma sottoriportato;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di entrate sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili)

Anno di imputazione dell'accertamento		Anno di incasso delle somme	
1° - 2020 -	€ 6.000,00	1° - 2020 -	€ 6.000,00
2° - 2021 -	€ 6.000,00	2° - 2021 -	€ 6.000,00
3° - 2022 e succ. anni -	€ 6.000,00	3° - 2022 e succ. anni -	€ 6.000,00
Totale	€ 54.000,00	Totale	€ 54.000,00

7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 10/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Dott. Vittorio Bianchin



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 796 del 10/07/2020

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

Proposta N° 909 / 2020

OGGETTO: CONCESSIONE A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI CIRCA 60 MQ APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE ADIBITE ALL'ISTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. AREA SITA IN COMUNE DI LONIGO AD USO ROTATORIA STRADALE POSTA AD EST DELLA STRADA PROVINCIALE 17 E RACCHIUSA TRA VIA PONTESPIN E LA SP17, INDIVIDUATA AL CATASTO DEL COMUNE DI LONIGO COME SEGUE: FOGLIO 32 / PARTICELLA STRADA - NEL P.R.G. IDENTIFICATA COME: FASCIA DI RISPETTO STRADALE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno:

Accertamento: 1243/2020

Vicenza, 10/07/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)**

con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 796 DEL 10/07/2020

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI
Proposta N° 909 / 2020

OGGETTO: CONCESSIONE A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI CIRCA 60 MQ APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE ADIBITE ALL'ISTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. AREA SITA IN COMUNE DI LONIGO AD USO ROTATORIA STRADALE POSTA AD EST DELLA STRADA PROVINCIALE 17 E RACCHIUSA TRA VIA PONTESPIN E LA SP17, INDIVIDUATA AL CATASTO DEL COMUNE DI LONIGO COME SEGUE: FOGLIO 32 / PARTICELLA STRADA - NEL P.R.G. IDENTIFICATA COME: FASCIA DI RISPETTO STRADALE.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 14/07/2020

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)**

con firma digitale

All.: A)

CONCESSIONE A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI CIRCA 60 MQ APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE ADIBITE ALL'ISTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. AREA SITA IN COMUNE DI LONIGO AD USO ROTATORIA STRADALE POSTA AD EST DELLA STRADA PROVINCIALE 17 E RACCHIUSA TRA VIA PONTESPIN E LA SP17, INDIVIDUATA AL CATASTO DEL COMUNE DI LONIGO COME SEGUE: FOGLIO 32 / PARTICELLA STRADA - NEL P.R.G. IDENTIFICATA COME: "FASCIA DI RISPETTO STRADALE". (I329VI-2OF01698 LONIGO)

LA

Provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, C.trà Gazzolle n.1, Codice Fiscale n. 00496080243, rappresentata dalla Dott.ssa Caterina Bazzan dirigente del Settore Economico Finanziario, la quale agisce in forza della deliberazione dell'art. n. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art 44 del vigente Regolamento Provinciale dei contratti e del Decreto del Presidente della Provincia n.34 del 4/4/2019 esecutivi nei termini di legge, di seguito denominato parte concedente

E

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano, v. Gaetano Negri, 1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di Leonardo Fascia nato a Caorso (PC) il 04/03/1966 domiciliato per la carica presso la sede legale della società in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito denominata parte concessionaria dall'altra parte e, quando indicate congiuntamente nel seguito denominate "le Parti";

PREMESSO CHE

- la Provincia di Vicenza è proprietaria di un'area ad uso rotatoria stradale sita in comune di Lonigo posta ad est della Strada Provinciale 17 e racchiusa tra Via Pontespin e la SP17, individuata al catasto del comune di Lonigo come segue: foglio 32 / particella strada - nel P.R.G. identificata come: "fascia di rispetto stradale" il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata (All.:1);
- Inwit spa, società di proprietà in egual misura di Vodafone Italia spa e di Telecom Italia spa, è interessata ad occupare parte dell'area indicata sopra con una propria struttura idonea all'installazione di apparati di telecomunicazione dei rispettivi gestori e di terzi;
- Vodafone Italia spa e Telecom Italia spa sono titolari di licenza per la gestione di una Rete di Telefonia Radiomobile sul territorio nazionale;
- Inwit Spa a tal fine, ha presentato alla Provincia un progetto che prevede che sull'area in questione venga collocato un palo poligonale di altezza m. 36 all'interno di un'area recintata della superficie di 60mq circa;
- Inwit Spa, ha presentato presso gli enti competenti il progetto per ottenere le autorizzazioni necessarie e si farà carico di tutte le spese necessarie alla posa del palo e degli altri apparati, alla sua successiva manutenzione e al termine della concessione del ripristino dell'area nello stato precedente l'occupazione;

- Inwit spa è autorizzata, previa comunicazione alla Provincia di Vicenza, a dare in subconcessione a terzi operatori, oltre che a Vodafone e Telecom, le opere realizzate in forza del rapporto concessorio e come specificato all'art.6.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La Provincia di Vicenza dà **in concessione** a Inwit spa, che accetta, una porzione di terreno di sua proprietà ad uso rotatoria stradale pari a circa 60 mq sita in comune di Lonigo posta ad est della Strada Provinciale 17 e racchiusa tra Via Pontespin e la SP17, individuato al catasto del comune di Lonigo come segue: foglio 32 / particella strada - nel P.R.G. identificato come "fascia di rispetto stradale" il tutto meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla concessione (All.: 1)

Il concedente autorizza altresì il concessionario allo scavo necessario per il passaggio dei cavi di collegamento ai vicini pozzetti dell'Enel e della fibra ottica come rappresentato nella planimetria allegata che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio.

La Provincia di Vicenza dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte di Inwit spa la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi.

Il concessionario dichiara che gli impianti tecnologici che verranno installati saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla parte proprietaria.

Art. 3 – Utilizzo

La porzione di terreno oggetto della presente concessione è utilizzata per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni. Le Parti convengono pertanto che il diritto di aggiornamento/mantenimento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata della concessione. La Provincia di Vicenza non è responsabile per la custodia dell'area concessa e dell'impianto. Inwit spa si farà carico a propria cura e spese dell'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari all'aggiornamento/mantenimento dell'impianto e all'occupazione dell'area in quanto sedime stradale. Al termine della concessione Inwit spa provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato. Nessun intervento sull'area potrà essere iniziato prima della decorrenza della presente concessione così come definita al successivo art. 4.

Art. 4 - Durata e decorrenza

La concessione avrà durata di anni **9** (nove) e potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione della Provincia di Vicenza, essendo escluso il tacito rinnovo.

La concessione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle autorizzazioni necessarie per l'installazione delle infrastrutture. Tale decorrenza verrà comunicata dal concessionario alla Provincia di Vicenza con raccomandata A.R. o mezzo PEC all'indirizzo sottoriportato.

Resta comunque inteso che, qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte di Inwit della presente concessione il concessionario non ne abbia comunicato alla Provincia di Vicenza la decorrenza, questa si intenderà automaticamente risolta, senza che le Parti possano pretendere alcunché l'una dall'altra.

La Provincia di Vicenza consente che Inwit spa possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni dato con PEC senza per questo avanzare alcun diritto alla restituzione di tutto o parte del canone già versato. Affinché il concedente possa provvedere all'iter procedurale di competenza, il concessionario farà pervenire al concedente l'istanza di rinnovo entro 90 giorni dalla scadenza.

Art 5 - Canone

Il canone annuo viene pattuito nella misura di Euro 6.000,00 (euro seimila) operazione esclusa da IVA da pagare anticipatamente entro la prima decade di ogni annualità.

A partire dalla seconda annualità il canone sarà aggiornato automaticamente, in misura percentuale pari al 100% delle variazioni (se positiva), verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto della Provincia di Vicenza aperto presso Banca Intesa Sanpaolo spa, codice conto tesoreria n. 149 IBAN IT2500306912117100000046069 filiale di Padova Corso Garibaldi, 22/26 Codice BIC/SWIFT: BCITITMM con la seguente causale "Canone annuo 20.../20... di concessione traliccio Inwit presso Via Pontespin Lonigo".

ART. 6 – Facoltà in capo al conduttore

Inwit spa è autorizzata, previa comunicazione alla Provincia di Vicenza, a dare in subconcessione a terzi operatori di telefonia mobile in tutto o in parte le opere realizzate in forza del rapporto concessorio mediante strumenti di diritto privato. Nel caso in cui l'area data in concessione ospiti altri operatori di telefonia oltre a Vodafone e Telecom si prevede che Inwit, che rimane comunque sempre titolare del rapporto concessorio instaurato con la Provincia di Vicenza, versi, in aggiunta al canone € 2.000,00 (+ Istat se positiva) all'anno per ogni anno o frazione di anno per ogni operatore presente oltre i primi due a decorrere dall'annualità successiva a quella di installazione e per tutto il periodo di permanenza.

La subconcessione non realizza l'effetto di sostituire un terzo all'originario titolare del rapporto concessorio ma realizza esclusivamente il reimpiego, mediante strumenti di diritto privato, di alcuni beni oggetto della concessione ovvero di alcune opere realizzate in forza del rapporto concessorio.

La posizione dell'eventuale subconcessionario totale o parziale è derivata e dipendente da quella del concessionario titolare della presente concessione e perciò inidonea ad assumere autonoma rilevanza nei confronti della Provincia di Vicenza.

Art. 7 – Manleva di responsabilità

Inwit spa, nel caso di interventi sull'area, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare ostacoli di alcun tipo alla circolazione stradale in transito sulla rotonda e solleva la Provincia di Vicenza da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a persone o cose derivanti dall'occupazione dell'area o dall'utilizzo dell'impianto da parte della stessa. A tali fini, la concessionaria dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione.

Art. 8 – Accesso all'area

Inwit spa direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'area, in qualunque momento, per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto.

Art. 9 – Registrazione

La presente concessione sarà registrata a cura e spese del concessionario.

Art. 10 – Modifiche alla concessione

Eventuali modifiche alla presente concessione avranno efficacia solo dopo l'approvazione di un ulteriore atto concessorio modificativo o integrativo della presente rilasciato dalla Provincia di Vicenza.

Art. 11 – Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente concessione le parti eleggono domicilio:

Il Proprietario c/o: Indirizzo posta: Vicenza, C.trà Gazzolle n.1

Indirizzo posta elettr.: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, bianchin.vittorio@provincia.vicenza.it

Telefono: 0444908654

La parte concessionaria c/o: Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. Via G. Negri, 1 - 20123 Milano

Oppure tramite P.E.C. all'indirizzo: rental@inwit.telecompost.it

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nella presente concessione non avranno alcun valore.

Art. 12 – Privacy

I dati personali del concedente saranno trattati in conformità con le normative applicabili in materia di privacy e protezione dei dati (in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 - "GDPR"). I dati del concedente saranno pertanto trattati dal concessionario solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente concessione e relativi adempimenti;

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la concessionaria potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del concedente compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati ad uso interno
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry ad uso interno
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla parte concessionaria.

I dati personali del concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del concessionario i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il concedente autorizza espressamente il concessionario al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione della presente concessione le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art.13 – Obblighi di riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza della presente concessione, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza della concessione, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte

destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Alcune informazioni riservate del Concessionario (dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email) potranno essere comunicati a terze parti che operano per conto di Inwit, esclusivamente per l'esecuzione della presente concessione, in particolare per consentire l'accesso all'apparato di rete e/o la manutenzione dello stesso.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine della presente concessione.

Il concedente, in quanto Ente pubblico, ha provveduto alla pubblicazione della determinazione dirigenziale n. del che approva lo schema della presente concessione per soddisfare le esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali).

Art.14 – Codice Etico – Anticorruzione

1. Durante l'esecuzione del presente Contratto le Parti si impegnano ad attenersi alle disposizioni di qualunque legge o regolamento applicabile in relazione all'esecuzione del Contratto, in particolare in materia di anticorruzione e, ove applicabili, del D. Lgs. 231/01 (e sue successive modifiche e integrazioni).
2. Le Parti dichiarano di aver preso reciprocamente visione del Codice Etico e di Condotta, dei Principi di Comportamento e della Policy Anticorruzione del Gruppo Telecom Italia, pubblicati sul sito aziendale <http://www.inwit.it/it/governance/sistema-di-governance> di INWIT e del Codice di Condotta e Disciplina (o Codice di Comportamento) pubblicato sul sito [...] e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (o simile) pubblicato sul sito [...] della parte proprietaria e si impegnano a rispettarne reciprocamente, se non in contrasto con il proprio Codice, i relativi principi etico-comportamentali.
3. L'osservanza delle leggi applicabili in materia di anti-corruzione e dei principi etico comportamentali contenuti nei documenti sopra indicati è da considerarsi parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Contratto. La violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento, che legittima la parte non inadempiente a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, incluso il diritto al risarcimento del danno subito anche per azioni da parte di terzi.

Per la Provincia di Vicenza

il Dirigente

Dott.ssa Caterina Bazzan

(con firma digitale)



Per presa visione e accettazione delle condizioni

Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A

Il Procuratore

(con firma digitale)

STATO DI PROGETTO – PIANTA SCALA 1:50





STATO DI PROGETTO–PIANTA

Ubicazione:	VIA PONTESPIN C/O INCROCIO SP17 - LONIGO (VI)
Dati Catastrali:	N.C.T. di Lonigo - fg. 32 - map. strada
TITOLO:	Progetto di installazione per stazione radio per reti di comunicazione elettroniche mobili
Nome File:	0000_LONIGO
Scala:	1:50
Tav. n.	04

All.:1)

STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA
SCALA 1:500




STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA					
Utilizzatore:	VIA PONTESPIN C/O INCROCIO SP17 - LONIGO (VI)				
Dati Catastrali:	N.C.T. di Lonigo - fg. 32 - map. strada				
Titolo: Progetto di installazione per stazione radio per reti di comunicazione elettroniche mobili					
Objetto:					
Nome File	0200 - LONIGO	Scala:	1:500	Tav. n.	

03


ESTRATTO DI P.R.G. – Scala 1:2000



ESTRATTO CATASTALE – Scala 1:2000




ESTRATTO C.T.R. – Scala 1:5000



INDICAZIONI GENERALI DEL SITO

PROVINCIA	VICENZA
COMUNE	LONIGO
INDIRIZZO	VIA PONTESPINI C/O INCROCIO SP17
DATI CATASTALI COMUNE DI LONIGO	
Foglio 32 mapp. strada	
INSERITO NEL P.R.G. DI LONIGO	
"Fascia di rispetto stradale"	
COORDINATE GBO	
	X = 16663364
	Y = 5028652



INQUADRAMENTO

Utilizzazione:	VIA PONTESPINI C/O INCROCIO SP17 - LONIGO (VI)
Dati Catastrali:	N.C.T. di Lonigo - fg. 32 - map. strada
Titolo:	Progetto di installazione per stazione radio per reti di comunicazione elettroniche mobili
Objeto:	
Nome File:	0020-1-LONIGO
Scala:	VARIE
Tav. n°:	01